

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2020: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art.4 del D. Lgs. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare le azioni regionali indicate nell'allegato 1 "Azioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116" per gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e l'attività di tutela dei bagnanti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

Direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;

Direttiva 15 febbraio 2006, n. 2006/7/CE “*Gestione della qualità delle acque di balneazione*”;

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente l’attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione (per le parti ancora applicabili);

D.M. Sanità 29 gennaio 1992, concernente l’aggiornamento delle norme tecniche;

Legge 12 giugno 1993 n. 185, relativa all’attuazione del “*Programma di Sorveglianza Algale che possono avere implicazioni per la salute umana*” subordinato alla richiesta della deroga al parametro ossigeno disciolto;

D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (art. 83);

Legge 28 dicembre 2000 n. 422 recepimento di norme comunitarie;

Legge 30 maggio 2003 n. 121 dispositivo di modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione;

Legge 28 luglio 2004 n. 192 recante il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione;

D. Lgs. 11 luglio 2007 n. 94, relativo all’attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto;

D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Decreto 30 marzo 2010, relativo alla definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Decreto 19 aprile 2018, di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Delibera di Giunta n. 497 del 29/04/2019 della Regione Marche sulle acque di balneazione;

Decreto Dirigente Posizione di Funzione Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa del 20/12/2019 n. 129 sulla "Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 e del DM 30 marzo 2010, recepimento della direttiva 2006/7/CE. Stagione Balneare 2019".

DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell'11marzo 2020, con il quale sono state adottate "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

DPCM 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

DPCM 10 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

DPGRM del 16/04/2020, n. 99, "Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 19/03/2020, n. 10;

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 3/04/2020, n. 21;

Motivazione

La normativa nazionale che regola la gestione delle acque di balneazione, la qualità delle acque e le attività di tutela della salute dei bagnanti è rappresentata dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 e dal Decreto 30 marzo 2010, successivamente modificato dal Decreto 19 aprile 2018 del Ministero della Salute; tali leggi indicano le modalità d'attuazione e recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2006/7/CE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 sono indicate le competenze della Regione, che vengono attuate avendo individuato una serie di azioni, riportate nell'allegato 1.

L'allegato 1, denominato "AZIONI di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116", è composto da 7 paragrafi (indicati con le lettere da A ad G), nei quali si definiscono le azioni e gli indirizzi a cui la Regione Marche, l'ARPAM e i Comuni balneari marini, lacuali e fluviali devono attenersi per dare attuazione al D. Lgs. n. 116/08.

Ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, ogni anno, le Regioni devono individuare le acque di balneazione (BW), i siti di monitoraggio per la valutazione della qualità delle BW e la classificazione delle stesse, nonché la durata della stagione balneare (paragrafo A).

L'ufficio competente ha individuato con DDPF 204/TRA_08 del 26 ottobre 2010 le acque di balneazione lungo la costa marina della Regione Marche e nei tre invasi artificiali di Castreccioni (Cingoli), di Borgiano (Caldarola - Serrapetrona) e di Fiastra (Fiastra).

Nelle ultime DGR, la n. 365/15, la n. 367/16 e la n. 497/19 sono state individuate o modificate nuove acque di balneazione (6), rispettivamente una nel Comune di Fano e una nel Comune di Porto Sant'Elpidio (2015), una nel Comune di San Benedetto del Tronto, una nel Comune di Ascoli Piceno e una modificata ad Ancona (2016), ed infine una nel Comune di Serrapetrona (2019).

Per la stagione balneare 2020 il Comune di Porto San Giorgio, con nota prot. n. 30786 del 23/10/2019 (acquisita al prot. regionale con n. 1272602 del 23/10/2019), ha chiesto alla Regione Marche l'individuazione di tre nuove acque di balneazione (BW), partendo dalla suddivisione delle già esistenti BW identificate con codice IT011109033001 e IT011109033003.

Nel BUR Marche n. 88 del 07/11/2019 è stato pubblicato l'avvio del procedimento amministrativo di costituzione delle nuove suddette BW lungo la costa, nel territorio del Comune di Porto San Giorgio (FM): tale avviso è stato inoltrato agli interessati con PEC prot. regionale n. 1358006 del 13/11/2019.

Contemporaneamente, l'avviso di avvio del procedimento in argomento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Porto San Giorgio fin dal 15/11/2019 (pubblicazione n. 2994, pari data).

Successivamente all'avvio del procedimento, il Comune di Porto San Giorgio ha convocato un incontro pubblico per il 22/11/2019 (nota prot. Comune di Porto San Giorgio n. 33065 del 14/11/2019, acquisita al prot. regionale con n. 1565012 del 15/11/2019), per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consentire la partecipazione al procedimento a tutti gli interessati, come previsto all'art. 14 del D. Lgs. n. 116/08.

Durante l'incontro pubblico del 22/11/2019 sono state presentate e concordate le tre nuove acque di balneazione, da adottare per la stagione balneare 2020.

Le BW che hanno presentato non conformità evidenti, alla luce di verifiche e studi più approfonditi da parte di diversi soggetti pubblici, non rappresentavano correttamente il tratto marino costiero balneare in quanto l'incidenza delle criticità che si sono manifestate, determinando anche declassamenti, a causa dell'immissione di corsi d'acqua (Petronilla e Rio Valloscura) che ricevono acque reflue urbane a seguito del loro scolmo per eventi meteorici molto consistenti, hanno mostrato effetti solo per una parte delle BW. Alla luce di tali considerazioni il Comune di Porto San Giorgio ha chiesto la loro suddivisione.

Le acque di balneazione, individuate o modificate con il presente provvedimento, sono:

CODICE BW	DENOMINAZIONE BW	ATTO DI RICHIESTA	NOTE
IT011109033005	DIRETTRICE VIA TRENTO	n. 30786 del 23/10/2019	nuova BW
IT011109033006	DIRETTRICE VIA VENETO	n. 30786 del 23/10/2019	nuova BW
IT011109033007	DIRETTRICE VIA POLO	n. 30786 del 23/10/2019	nuova BW
IT011109033001	DAVANTI FOSSO PETRONILLA	n. 30786 del 23/10/2019	BW modificata
IT011109033003	300 M SUD FOSSO RIO VALLOSCURA	n. 30786 del 23/10/2019	BW modificata

Le attività espletate nel procedimento, che si può pertanto ritenere concluso, sono state la definizione dell'anagrafica delle acque di balneazione (BW), l'individuazione cartografica proposta dal Comune di Porto San Giorgio e la predisposizione dei profili, che sono state aggiornate sul Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute.

L'elenco aggiornato delle BW, per la stagione balneare 2020, è indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. (Tabella 1_A del paragrafo A)

Le cartografie ufficiali verranno messe a disposizione sul sito regionale: questa attività viene demandata all'ufficio regionale competente, che ne cura la predisposizione e la pubblicazione.

La classificazione delle BW è proposta da ARPAM alla Regione Marche per le vie brevi fin dalla metà di ottobre, per l'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno; questa viene trasmessa al Ministero della Salute, attraverso la sezione "Report UE" del Portale delle acque di balneazione con la tabella "Informazioni stagionali"; la classificazione delle BW ottenuta alla fine della stagione balneare 2019, è stata verificata e approvata con



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'adozione del DDPF Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 129 del 20/12/2019, utilizzando i dati di monitoraggio del quadriennio delle stagioni balneari dal 2016 al 2019. (Tabella 1_A – paragrafo A)

La verifica delle classificazioni è avvenuta tra il Ministero della Salute, l'ARPAM e la Regione Marche, nel periodo novembre-dicembre 2019 e ha portato alla verifica/modifica di alcune classificazioni; la classificazione definitiva, approvata con DDPF 129/SMD/2019 e trasmessa, con la reportistica di fine anno (2019), alla Commissione Europea tramite il Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute con il file "011reportstagionale", è riportata nella Tabella 1_A del paragrafo A dell'allegato 1 assieme all'elenco delle acque di balneazione (BW).

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno deve essere predisposto il calendario di monitoraggio delle acque per la stagione balneare successiva; tale calendario è predisposto da ARPAM che ne cura l'esecuzione durante la stagione balneare ai sensi della L.R. 60/97 ed è caricato sul sito del Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute, sempre a cura di ARPAM; questo adempimento, per la stagione balneare 2020, deve essere ancora attuato a causa dell'incertezza dell'inizio della stagione balneare dovuta all'epidemia di COVID-19. (punto 3 paragrafo B)

Il calendario predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 116/2008, deve rispondere ai criteri indicati al paragrafo G, punti 2, 3, 4, e 5 dell'allegato 1.

Nei paragrafi B e D vengono indicati tutti i siti di monitoraggio che sono periodicamente campionati dall'ARPAM, seguendo le regole del DM 30 marzo 2010 ed i criteri esplicitati nel paragrafo G (*"Indicazioni ed indirizzi per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e per i Comuni balneari – Stagione balneare 2020"*). È necessario effettuare almeno un campione prima della stagione balneare – come richiesto dall'allegato IV punto 1 del D. Lgs. n. 116/2008.

È necessario stabilire ed indicare il periodo e la durata della stagione balneare (SB), come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08 e definire con il presente provvedimento la SB per l'anno 2020, che di norma, inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre di ogni anno per le acque marino costiere e quelle interne dolci degli invasi artificiali, mentre per l'acqua di balneazione fluviale, individuata sul fiume Castellano, il periodo balneare inizia alla fine di giugno, per concludersi la prima settimana di settembre. (paragrafo C)

In riferimento all'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19 e dei conseguenti atti di contenimento e restrizione adottati dallo Stato Italiano e/o dalla Regione stessa, e dagli indirizzi che verranno emanati dagli organismi sanitari competenti sulle misure di contenimento e/o mitigazione del rischio di esposizione al virus,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sia sulle spiagge che sulle acque balneari, l'inizio della stagione balneare avverrà il 29 maggio 2020 e terminerà l'11 ottobre 2020. (punto 2 paragrafo C).

Per le acque balneari fluviali l'inizio sarà il 27 di giugno e terminerà il 6 settembre; (punto 3 paragrafo C)

Nei giorni precedenti l'inizio della stagione balneare, ARPAM deve effettuare il campionamento preventivo di verifica della conformità della qualità delle acque balneari, ai sensi del punto 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 116/08;

Durante la stagione balneare i controlli microbiologici nelle acque di balneazione vengono effettuati dall'ARPAM, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60; tale attività è istituzionale, in quanto già svolta dagli stessi laboratori che, prima della riforma e della legge istitutiva delle ARPA, erano rappresentati dai dipartimenti provinciali delle USL capoluogo di Provincia; gli oneri attribuibili alle attività di monitoraggio delle *acque di balneazione* e della *sorveglianza algale con possibili implicazioni igienico sanitarie per l'uomo* sono a carico dell'ARPAM e le pertinenti spese sono sostenute con il contributo regionale di finanziamento previsto all'art. 21, comma a) della L.R. n. 60/97. (punto 2 paragrafo B)

Per le acque di balneazione classificate *scarse*, su cui devono essere attuate azioni di miglioramento, è necessario adottare ed attuare provvedimenti di tutela della salute e programmi d'intervento per rimuovere le cause della classificazione; tali aspetti devono essere approfonditi con tutti i soggetti/attività che a vario titolo interagiscono nel sistema idrologico, alterando la qualità delle acque. (punto 1 paragrafo E)

In particolare, attraverso appositi incontri con l'ufficio regionale competente, i comuni costieri di Fano, Falconara Marittima, Ancona, Numana, Porto Recanati, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e Fermo hanno evidenziato la necessità di adottare misure di gestione più efficaci e correlate alle condizioni meteorologiche per alcune acque presenti lungo il tratto costiero comunale, attraverso l'attuazione di specifiche azioni, come previsto alla lettera a) del comma 4) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 116/08.

Tali azioni riguardano:

- l'adozione di divieti di balneazione nei periodi di effettiva compromissione della conformità delle acque soggetta agli apporti delle foci dei fiumi/torrenti limitrofi;
- l'informazione dettagliata ai cittadini delle condizioni in cui il rischio sanitario di esposizione può verificarsi, che si esplica con l'adozione di provvedimenti di divieto di balneazione preventivi e cautelativi;
- quali azioni sono intraprese e saranno adottate per ridurre ed eliminare le cause di inquinamento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la presenza di cartelloni informativi derivati dal profilo delle acque di balneazione;
- le modalità di segnalazione delle condizioni descritte in opportuni sistemi informativi sia sulle spiagge che presso gli esercizi balneari, garantendone ed assicurandone la presenza ed il loro mantenimento.

Al fine di poter agevolare ed omogeneizzare l'adozione di atti relativi alla chiusura delle BW per motivi igienico – sanitari e la successiva riapertura delle stesse, lo scorso anno è stata avviata e conclusa un'attività, condivisa con i Comuni, con l'obiettivo di predisporre atti che permettano procedure più snelle ed efficaci (semplificazione); a tal proposito sono stati prodotti dei fac-simile di Ordinanze Sindacali, relative alle varie tipologie di divieto di balneazione (e successiva revoca), che possono essere adottate durante ogni stagione balneare. Tali fac-simile sono stati approvati con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 130 del 20 dicembre 2019 e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche.

L'elenco delle acque di balneazione è necessario affinché i Comuni balneari appongano apposita cartellonistica per indicare chiaramente la delimitazione delle BW che sono permanentemente/temporaneamente interdette alla balneazione, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti, in quanto per tali acque il monitoraggio ha presentato classificazioni scarse (o sufficienti) e/o diversi superamenti del valore limite previsto per la balneabilità, come indicato nell'allegato A del DM 30 marzo 2010; nello stesso decreto sono indicate le modalità di riapertura. (paragrafi E ed F)

Per le acque interdette alla balneazione e per quelle soggette a superamento dei valori limite, devono essere intraprese azioni di miglioramento e gestione delle acque che salvaguardino la salute pubblica e la tutela della risorsa idrica (artt. 35 e 36 delle Norme tecniche d'attuazione del PTA). (paragrafo E Tabelle 1_E e 2_E)

Le azioni e gli interventi adottati per ogni acqua di balneazione, che durante la stagione balneare abbia presentato almeno una volta l'interdizione alla balneazione (YT) e le misure di gestione attuate, devono essere oggetto di rapporti e comunicazioni da parte di ARPAM e dei Comuni interessati, alla fine della stagione balneare, i quali dovranno indicare e specificare tali informazioni; queste saranno utili anche in occasione dell'aggiornamento dei profili delle BW; ai punti 11 e 12 del paragrafo G vengono indicate le scadenze temporali.

Ai fini della corretta gestione delle acque di balneazione, ARPAM deve comunicare tempestivamente, al Comune balneare territorialmente competente, l'esito analitico del monitoraggio per ogni superamento dei valori limite che si verificasse durante la stagione balneare, al fine di predisporre gli atti gestionali necessari (ordinanze sindacali di divieto e di riapertura), anche per l'immediata comunicazione sul Portale delle Acque del Ministero della Salute. (punto 7 del paragrafo G)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nelle acque marino costiere della regione Marche si manifestano fenomeni eutrofici evidenti e consistenti come le fioriture algali, sia durante la stagione balneare che nei periodi primaverili; tali fioriture possono essere innocue, ma anche rischiose per la salute umana, come quelle dei cianobatteri (acque dolci) e dell'Ostreopsis Ovata (acque marine).

Al fine di salvaguardare la salute pubblica dalla proliferazione di alghe, che è un fenomeno avente anche implicazioni sanitarie, deve essere adottato il Programma di sorveglianza algale e, nello specifico, i protocolli di monitoraggio previsti negli allegati del DM 30 marzo 2010, così come modificato dal DM 19 aprile 2018, per l'Ostreopsis Ovata (in acque marino costiere) e per i cianobatteri e l'Oscillatoria Rubescens (in acque dolci).

Per questi motivi viene attuato dall'ARPAM, ai sensi della L.R. 60/97, il Programma di Sorveglianza adottato dalla Regione Marche da almeno un quindicennio. (punto 1 paragrafo B e paragrafo D). La relazione finale deve essere presentata entro il 30/03 di ogni anno successivo alla campagna di monitoraggio. (punto 2 paragrafo D)

Al fine di permettere all'ufficio regionale competente di organizzare ed inviare le informazioni richieste alla lettera g) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08, l'ARPAM deve predisporre una relazione conclusiva sulla qualità delle acque e delle azioni intraprese da tutti gli enti competenti entro il 30 ottobre 2020; tale relazione dovrà descrivere gli eventi che si sono verificati durante la stagione balneare e che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle BW, evidenziare i fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, correlare alla descrizione di questi fenomeni le azioni e le misure adottate dai Comuni, dagli Enti gestori del SII e dalle altre pubbliche amministrazioni competenti. (punto 12 paragrafo G)

È necessario che le Amministrazioni Comunali diano puntuale comunicazione dei provvedimenti adottati e delle azioni intraprese per risolvere le situazioni di non conformità, che si possono verificare durante la stagione balneare (punto 8 paragrafo G); per l'anno 2020, entro il 9 ottobre, i Comuni dovranno inviare una relazione con tutti i provvedimenti adottati e le misure attuate per mitigare o risolvere le non conformità. (punto 11 e 14 paragrafo G)

L'adozione di indirizzi per la gestione della stagione balneare, ufficializzata con Deliberazione di Giunta Regionale, rientra nella ordinaria attività dell'Amministrazione Regionale: ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, tale atto deve essere emanato per le necessarie indicazioni all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche e per l'inoltro agli Enti Locali, ai fini della predisposizione degli atti di competenza, dell'apposizione della cartellonistica informativa, per l'emanazione ordinanze sindacali di divieto di balneazione per le acque interdette permanentemente (YP) e dell'individuazione dei tratti costieri non adibiti alla balneazione. (paragrafo E ed F)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine di gestire il monitoraggio delle acque balneari rispetto alle classificazioni, alle interdizioni avvenute durante il periodo utile alla classificazione che si sono verificate nel quadriennio 2016-2019, alle gestioni e provvedimenti adottati dai Comuni balneari e alle azioni di miglioramento e/o mitigazione degli apporti che hanno prodotto le non conformità, la Regione Marche prevede degli indirizzi da attuare da parte dell'ARPAM e dei Comuni. (paragrafo G)

In riferimento all'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19 e dagli indirizzi che verranno emanati dagli organismi sanitari competenti sulle misure di contenimento e/o mitigazione del rischio di esposizione al virus, sia sulle spiagge che sulle acque balneari, lo scolmo delle acque reflue urbane dalle reti fognarie sulla battigia o direttamente nelle acque balneari, rappresenta uno dei maggiori rischi di contaminazione; tra le misure di controllo quella di aumentare le frequenze di campionamento, almeno quindicinale, delle BW soggette a queste criticità, rappresentano una delle principali misure da adottare. Tuttavia, in via preventiva, la Regione Marche da anni sta proponendo ai Comuni l'adozione di una Ordinanza Sindacale Gestionale che attivi il divieto di balneazione appena sia attivo lo scolmo delle acque reflue urbane, condizione che genera la situazione di alto rischio di contaminazione e diffusione del virus. Sulla base di queste considerazioni si stimolerà e favorirà, da parte dei Comuni l'adozione di tale Ordinanza, in collaborazione con gli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato. (punto 3 lett. d) e e) paragrafo G)

Tra questi indirizzi, già adottati nei precedenti provvedimenti, per la stagione balneare 2020, sono introdotte ulteriori misure mirate all'utilizzo di metodiche alternative, come previsto dalla decisione n. C(2017) 5843 del 01/09/2017 della Commissione Europea relativa alle norme sull'equivalenza dei metodi microbiologici, al fine di ridurre i tempi analitici di risposta e refertazione delle analisi microbiologiche, rendendo disponibile il risultato analitico entro le successive 24 ore invece delle solite 48 ore. Tale misura riduce i giorni di chiusura "analitica" delle BW favorendo la giusta fruizione, pur mantenendo elevato il livello di tutela sanitaria (paragrafo G punto 3 lettera j).

Altro indirizzo è quello di avere disponibile un confronto analitico tra gli apporti delle acque fluviali e quello delle acque balneari valutate non conformi; l'impegno analitico ed organizzativo per tale misura è sicuramente consistente, per cui, per quest'anno, è data facoltà di attuazione ad ARPAM, in base a proprie valutazioni oggettive, ponendo attenzione alle BW che mostrano non conformità; il campionamento che permetta di correlare la qualità degli apporti fluviali e quello delle BW potrà essere effettuato in occasione del campionamento routinario, qualora si presentino le condizioni di potenziale contaminazione principalmente in coincidenza di eventi meteorici di rilievo, oppure in occasione del campionamento suppletivo determinato da una precedente non conformità (paragrafo G punto 3 lettera k).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per dare completa attuazione alle norme comunitarie e statali vigenti, l'ufficio regionale competente adotterà, se necessario, ulteriori provvedimenti, ad integrazione delle azioni indicate nel presente provvedimento.

Le acque di balneazione (BW) rappresentano acque a specifica destinazione, la cui tutela deve perseguire gli obiettivi indicati dalle direttive comunitarie 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA o WFD) e 2006/7/CE (direttiva sulle acque di balneazione - DAB o BWD); la pianificazione di tali direttive è attuata tramite i Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (Appennino Settentrionale – ITC e Appennino centrale - ITE) e il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (DAALR 145/10). Pertanto, il presente atto costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo dei Piani sopra richiamati.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Si propone pertanto di adottare le determinazioni indicate nello schema di dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(*Luigi Bolognini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il dirigente
(*Stefania Tibaldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

